

COMUNE DI LUMEZZANE

Provincia di Brescia

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Norme tecniche di attuazione

Marzo 2011

TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE
Ing. FRANCESCO MANNINO

1	DESCRIZIONE DELLE CLASSI DI RIFERIMENTO	3
2	LIMITI MASSIMI ACUSTICI RELATIVI ALLE CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO	5
2.1	VALORI LIMITE DI EMISSIONE	5
2.2	VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE	6
2.3	VALORI LIMITE DIFFERENZIALI DI IMMISSIONE	6
2.4	VALORI DI ATTENZIONE	7
2.5	VALORI DI QUALITÀ	8
3	PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER LE CLASSI	9
3.1	CLASSE I - AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE	9
3.2	CLASSE II - AREE DESTINATE AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE	9
3.3	CLASSE III - AREE DI TIPO MISTO	10
3.4	CLASSE IV - AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA	11
3.5	CLASSE V - AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI	12
3.6	CLASSE VI - AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI	13
4	PRESCRIZIONI PER LE SORGENTI SONORE	14
5	TRASFORMAZIONI TERRITORIALI E INTERVENTI EDILIZI	15
5.1	PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO	16
5.2	VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO	18
6	NORME SPECIALI PER ATTIVITÀ TEMPORANEE	19
7	PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO	21
8	TRACCE DI MODULI AMMINISTRATIVI PER RICHIESTA DI DEROGA AI LIMITI	22
8.1	ATTIVITÀ TEMPORANEE	22
8.2	CANTIERI EDILI	24
8.3	MODELLO DI DEROGA PER ATTIVITÀ TEMPORANEE E CANTIERI	26

1 DESCRIZIONE DELLE CLASSI DI RIFERIMENTO

Ai sensi dell'art 6 della Legge n. 447 del 26/10/1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", e art. 2 della Legge Regionale 10 agosto 2001 n. 13 il Comune di Lumezzane ha provveduto alla suddivisione del territorio secondo la classificazione stabilita dalla tabella A del D.P.C.M. 14.11.1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" ai fini della determinazione dei limiti massimi dei livelli sonori equivalenti.

La classificazione in zone è di seguito riportata:

Classe I - aree particolarmente protette

rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc..

Classe II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

Riguardo le aree extraurbane si veda quanto riportato al paragrafo 12.2.

Classe III - aree di tipo misto

rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

Classe IV - aree di intensa attività umana

rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare locale, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.

Classe V - aree prevalentemente industriali

rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

Classe VI - aree esclusivamente industriali

rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

2 LIMITI MASSIMI ACUSTICI RELATIVI ALLE CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO

In applicazione del D.P.C.M. 14/11/97, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6,00-22,00) e notturno (ore 22,00-6,00).

2.1 Valori limite di emissione

Sono i valori massimi di rumore che possono essere immessi da una sorgente sonora, misurati in prossimità della sorgente stessa.

<i>classi di destinazione d'uso del territorio</i>	<i>tempi di riferimento</i>	
	<i>diurno</i>	<i>notturno</i>
	<i>(06.00 – 22.00)</i>	<i>(22.00 – 06.00)</i>
I aree particolarmente protette	45	35
II aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

2.2 Valori limite assoluti di immissione

Sono i valori massimi di rumore che possono essere immessi da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurati in prossimità dei ricettori.

<i>classi di destinazione d'uso del territorio</i>	<i>tempi di riferimento</i>	
	<i>diurno</i>	<i>notturno</i>
	<i>(06.00 – 22.00)</i>	<i>(22.00 – 06.00)</i>
I aree particolarmente protette	50	40
II aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	55	44
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

2.3 Valori limite differenziali di immissione

Al secondo comma dell'art. 2 del D.P.C.M. 01.03.91 è stabilito che per le zone non esclusivamente industriali, oltre ai limiti massimi in assoluto per il rumore, non si possano superare, tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale), le seguenti differenze:

- 5 dB(A) durante il periodo diurno;
- 3 dB(A) durante il periodo notturno.

Queste disposizioni non si applicano quando l'effetto del rumore è da ritenersi trascurabile; quando la rumorosità è prodotta da infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime oppure da impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Secondo il D.M. 11/12/96 gli impianti a ciclo produttivo continuo sono soggetti al rispetto del criterio differenziale se realizzati dopo l'entrata in vigore del D.M. o, se già esistente, non rispettino i valori assoluti di immissione.

2.4 Valori di attenzione

Sono i valori di rumore che segnalano la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

I valori di attenzione coincidono con i valori limite assoluti di immissione se la misura del rumore è relativa ai tempi di riferimento; se invece è riferita ad un'ora i medesimi valori saranno aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno.

2.5 Valori di qualità

Sono i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili per realizzare gli obbiettivi di tutela previsti dalla legge.

classi di destinazione d'uso del territorio		tempi di riferimento	
		diurno (06.00 – 22.00)	notturno (22.00 – 06.00)
I	aree particolarmente protette	47	37
II	aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	52	42
III	aree di tipo misto	57	47
IV	aree di intensa attività umana	62	52
V	aree prevalentemente industriali	67	57
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

I valori limite assoluti di immissione e di emissione relativi alle singole infrastrutture dei trasporti, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, nonché la relativa estensione saranno fissati con decreti attuativi.

3 PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER LE CLASSI

3.1 Classe I - aree particolarmente protette

In riferimento al territorio comunale di Lumezzane, alle caratteristiche delle aree urbanizzate, e alla collocazione delle potenziali aree particolarmente protette non sono presenti aree classificate in Classe I.

3.2 Classe II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

Appartengono a tale classe le parti del territorio comunale interessate prevalentemente da traffico veicolare locale (strade di distribuzione interna e strade con accorgimenti di protezione della percorribilità pedonale e ciclabile), con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali, direzionale ed artigianali di servizio ed assenza di attività distributive, industriali ed artigianali produttive.

In riferimento al territorio comunale di Lumezzane, Vi rientrano:

- Parte delle urbanizzate classificate come zona omogenea A (centro storico), B (residenziali), C (residenziali di espansione).
- Aree extraurbane di rilievo ambientale come individuate dal Piano Regolatore Generale.

Per tale zona, fermo restando il rispetto dei limiti massimi assoluti di cui al precedente comma, è prescritto, per gli ambienti interni, il rispetto del criterio differenziale: la differenza tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo non può essere superiore a 5 dB(A) durante il periodo diurno ed a 3 dB(A) durante il periodo notturno.

3.3 Classe III - aree di tipo misto

Appartengono a tale classe le parti del territorio comunale interessate da intenso traffico veicolare locale e di attraversamento (strade primarie e secondarie di interesse locale con prevalente componente di traffico leggero), con media densità di popolazione, con presenza di uffici, attività commerciali, terziarie - direzionali in genere, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

In riferimento al territorio comunale di Lumezzane, tale classe risulta coincidere con tutte le aree non diversamente classificate. Vi rientrano:

- le fasce lungo la viabilità urbana (strade di categoria E) con traffico piuttosto intenso; tali fasce, oltre a comprendere la sede stradale, si estendono per circa 30 metri da entrambi i cigli stradali e si riducono a seconda delle condizioni morfologiche del territorio o della disposizione degli edifici. Gli edifici che ricadono per la maggior parte della loro estensione entro questo limite sono classificati in classe III, altrimenti la classe si limita alle loro facciate. Sono comprese in questa zona anche alcune attività produttive e commerciali situate in prossimità dell'asse stradale.
- le aree di passaggio dalla Zona IV alla zona II e, in particolare, le fasce lungo la viabilità, che si estendono per circa 25-30 metri da entrambi i lati dal limite della classe IV con cui sono classificate, e si riduce a seconda delle condizioni morfologiche del territorio o della disposizione degli edifici. Riguardo questi ultimi, quelli che ricadono per la maggior parte della loro estensione entro questo limite sono classificati in classe III, altrimenti la classe si limita alle loro facciate. Sono comprese in questa zona anche alcune attività produttive e commerciali situate in prossimità dell'asse stradale;

- aree extraurbane agricole e boschive, eventualmente interessate da operazioni agricole anche meccanizzate e di taglio dei boschi.
- Aree produttive artigianali e infrastrutture ecologiche, con insediamenti dislocati in gruppi o isolati.

Nell'ambito delle zone appartenenti alla classe III sono ammessi il limite massimo di immissione di 60 dB(A) per il periodo diurno (h. 6,00-22,00) e 50 dB(A) per il periodo notturno (h. 22,00-6,00) ed il limite massimo di emissione di 55 dB(A) per il periodo diurno e di 45 dB(A) per il periodo notturno.

Per tale zona, fermo restando il rispetto dei limiti massimi assoluti di cui al precedente comma, è prescritto, per gli ambienti interni, il rispetto del criterio differenziale: la differenza tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo non può essere superiore a 5 dB(A) durante il periodo diurno ed a 3 dB(A) durante il periodo notturno.

3.4 Classe IV - aree di intensa attività umana

Appartengono a tale classe le parti del territorio comunale interessate da intenso traffico veicolare (strade primarie di interesse locale ed assi di scorrimento urbani ed extraurbani), con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

In riferimento al territorio comunale di Lumezzane, sono così classificate:

- le fasce lungo la S.P. 79; tale fasce, oltre a comprendere la sede stradale, si estende per circa 30 metri da entrambi i cigli stradali e si riduce a seconda

delle condizioni morfologiche del territorio o della disposizione degli edifici. Anche in questo caso gli edifici che ricadono per la maggior parte della loro estensione entro questo limite sono classificati in classe IV, altrimenti la classe si limita alle loro facciate. Sono comprese in questa zona anche alcune attività produttive e commerciali situate in prossimità dell'asse stradale.

- Aree futura autostrada.
- Aree produttive e artigianali.

Nell'ambito delle zone appartenenti alla classe IV sono ammessi il limite massimo di immissione di 65 dB(A) per il periodo diurno (h. 6,00-22,00) e 55 dB(A) per il periodo notturno (h. 22,00-6,00) ed il limite massimo di emissione di 60 dB(A) per il periodo diurno e di 50 dB(A) per il periodo notturno.

Per tale zona, fermo restando il rispetto dei limiti massimi assoluti di cui al precedente comma, è prescritto, per gli ambienti interni, il rispetto del criterio differenziale: la differenza tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo non può essere superiore a 5 dB(A) durante il periodo diurno ed a 3 dB(A) durante il periodo notturno.

3.5 Classe V - aree prevalentemente industriali

Appartengono a tale classe le parti del territorio comunale interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

In riferimento al territorio comunale di Lumezzane, è così classificata la fascia di passaggio tra le aree industriali situate lungo la S.p. 79 in prossimità del confine con il Comune di Sarezzo (poste in classe VI). Essa comprende anche la

porzione di Strada provinciale che si snoda sul territorio comunale di Lumezzane sino a d una parte di Via Monsuello.

Nell'ambito delle zone appartenenti alla classe V sono ammessi il limite massimo di immissione di 70 dB(A) per il periodo diurno (h. 6,00-22,00) e 60 dB(A) per il periodo notturno (h. 22,00-6,00) ed il limite massimo di emissione di 65 dB(A) per il periodo diurno e di 55 dB(A) per il periodo notturno.

Per tale zona, fermo restando il rispetto dei limiti massimi assoluti di cui al precedente comma, è prescritto, per gli ambienti interni, il rispetto del criterio differenziale: la differenza tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo non può essere superiore a 5 dB(A) durante il periodo diurno ed a 3 dB(A) durante il periodo notturno.

3.6 Classe VI - aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Nel territorio comunale di Lumezzane rientrano in questa classe le aree industriali situate lungo la S.p. 79 e in località Faidana.

Nell'ambito delle zone appartenenti alla classe VI, sono ammessi sia per il periodo diurno, sia per il periodo notturno il limite massimo di immissione di 70 dB(A) ed il limite massimo di emissione di 65 dB(A).

4 PRESCRIZIONI PER LE SORGENTI SONORE

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" secondo la classificazione acustica del territorio comunale, ad eccezione delle infrastrutture stradali per le quali dovrà essere emanato il decreto di cui alla Legge n. 447/95.

Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel D.P.C.M. 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

5 TRASFORMAZIONI TERRITORIALI E INTERVENTI EDILIZI

La disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie del Comune di Lumezzane concorre a garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno definiti con la zonizzazione acustica del territorio comunale.

L'art. 8 della Legge n. 447/95 e dell'art. 5 della Legge Regionale 10 agosto 2001 n. 13 prevedono la predisposizione di documentazione di Previsione di Impatto Acustico e di Valutazione previsionale del clima acustico per le tipologie di opere di seguito riportate; esse devono essere redatte ai sensi della Deliberazione n. VII/8313 Seduta del 8 marzo 2002 – Approvazione del documento “Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione revisionale del clima acustico”.

L'assenza della predetta documentazione è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

Tutte le documentazioni acustiche contenute nelle presenti norme dovranno essere elaborate da tecnici competenti ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/95.

Le documentazioni acustiche da allegare è finalizzata a dimostrare il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e di quelle sovraordinate.

Per le valutazioni delle compatibilità degli interventi sotto il profilo acustico si fa riferimento ai limiti riportati nel punto 2 delle presenti norme tecniche e alla normativa vigente al momento della presentazione della documentazione.

5.1 Previsione di Impatto Acustico

E' fatto obbligo di allegare alla domanda di rilascio della concessione, autorizzazione, ecc. la documentazione di *Previsione di Impatto Acustico* per gli interventi relativi alle seguenti attività:

- a) opere soggette a valutazione di impatto ambientale o di clima acustico;
- b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- c) discoteche, circoli privati, pubblici esercizi ove siano installati impianti rumorosi;
- d) impianti sportivi e ricreativi;
- e) attività industriali ed artigianali di tipo produttivo o manifatturiero ove siano installati impianti rumorosi;
- f) attività di trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale;
- g) attività di servizio quali strutture sanitarie pubbliche e private, strutture alberghiere, strutture di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande, laboratori di analisi ove siano installati impianti rumorosi;
- h) artigianato di servizio relativamente alle attività di autofficine, autocarrozzerie, autorimesse di uso pubblico, autolavaggi, lavanderie, attività di rottamazione;
- i) ipermercati, supermercati e centri commerciali e direzionali;
- j) parcheggi con capienza superiore ai 200 p.a., aree e magazzini di transito, attività di spedizioniere;
- k) cave;
- l) impianti tecnologici quali impianti di cogenerazione, centrali idroelettriche, impianti di sollevamento, impianti di decompressione, ecc.;
- m) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- n) strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali), C (extraurbane secondarie), D (urbane di scorrimento), E (strade di quartiere), F (strade locali)

secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30/4/92, n. 285, e successive modificazioni.

Solo nel caso in cui il tecnico competente verifichi che l'intervento oggetto di documentazione previsionale acustica non comporta la presenza di sorgenti sonore significative si ritiene sufficiente una dichiarazione sostitutiva compilata dallo stesso tecnico, su modulistica predisposta dell'Amministrazione Comunale.

Qualora in fase di verifica i limiti fissati in base alla classificazione acustica dell'area di intervento e delle zone limitrofe non risultassero rispettati, l'Amministrazione Comunale provvederà ad emanare i necessari provvedimenti.

5.2 Valutazione Previsionale del Clima Acustico

E' fatto obbligo di produrre una *Valutazione Previsionale del Clima Acustico* delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamento:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali e ampliamenti fuori sagoma sull'intero edificio superiori al 30% del volume originario, ubicati in prossimità delle opere esistenti elencate ai precedenti punti a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n).

La documentazione previsionale del clima acustico deve essere presentata dal richiedente anche nel caso di riuso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di cambiamento della destinazione d'uso a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e riposo.

Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di zona e del criterio differenziale. Qualora la nuova attività comporti una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni di rumore rispetto alla situazione preesistente dovrà essere presentata la Documentazione di Impatto Acustico.

6 NORME SPECIALI PER ATTIVITÀ TEMPORANEE

Rientrano nel concetto di attività temporanee tutte quelle attività economiche, sportive e di svago che, pur essendo presenti solo per archi temporali definiti, sono sorgenti specifiche di rumore.

Tra le attività temporanee considerate ai fini del presente articolo rientrano i cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, le feste popolari, i luna park, ecc., qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi.

Tutte le attività temporanee di cui ai precedenti commi debbono conseguire, prima della loro attivazione, specifica autorizzazione del Sindaco.

Fermo restando che le macchine in uso debbono essere silenziate conformemente alla normativa tecnica vigente, i titolari di attività temporanee possono richiedere al Sindaco di essere autorizzati anche in deroga ai limiti fissati dal presente piano per la zona nell'ambito della quale l'attività temporanea si svolgerà.

Il Sindaco, verificato, eventualmente tramite la competente A.S.L., che siano rispettate le condizioni di legge, in particolare la conformità dei macchinari alla normativa tecnica vigente, e che sia prevista l'utilizzazione di tutti gli accorgimenti tecnici disponibili per rendere meno rumoroso possibile l'uso di macchine ed attrezzature, potrà autorizzare l'attivazione di attività temporanee anche in deroga ai limiti fissati dal presente piano, imponendo tuttavia specifiche limitazioni attinenti gli orari di funzionamento delle macchine e delle attrezzature.

In riferimento alle attività temporanee non vengono considerati i limiti differenziali, ma solo il rumore prodotto dalla specifica sorgente disturbante.

L'autorizzazione in deroga, salvo casi eccezionali da valutarsi discrezionalmente da parte del Sindaco, non potrà essere rilasciata per attività che implicino esiti sonori superiori a quelli fissati dalla classe V [70 dB(A) diurni, 60 dB(A) notturni].

Non rientrano tra le attività temporanee considerate ai fini del presente articolo la manutenzione dei giardini in aree urbane e, in aree extraurbane, i tagli colturali dei boschi. Per tali attività, sul Territorio Comunale di Lumezzane non è richiesta autorizzazione del Sindaco.

Si allegano modelli facsimile per autorizzazione attività temporanee per:

- A - spettacoli e manifestazioni;
- B - cantieri edili.

7 PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO

Per un graduale adeguamento delle situazioni esistenti agli obiettivi fissati dalle norme vigenti, le imprese le cui emissioni sonore superino i valori limite devono presentare un piano di risanamento entro sei mesi dall'approvazione definitiva del piano di zonizzazione acustica comunale. I riferimenti di legge sono i seguenti:

- art. 3 del D.P.C.M. 01/03/91;
- art. 15 della L. 447/95;
- art. 10 della Legge Regionale (Regione Lombardia) 10/08/2001 n. 13;
- deliberazione VII/6906 Giunta Reg. Lombardia, seduta del 16/11/2001.

Nella relazione tecnica allegata dovrà essere indicato il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti previsti dal piano vigente.

Le imprese che non presentano il piano di risanamento devono adeguarsi entro sei mesi ai limiti fissati dalla suddivisione in classi acustiche del territorio comunale.

Per le infrastrutture stradali l'obbligo di presentare al Comune i piani di contenimento e di abbattimento del rumore è di competenza dei relativi enti gestori.

8 TRACCE DI MODULI AMMINISTRATIVI PER RICHIESTA DI DEROGA AI LIMITI

8.1 Attività temporanee

Al Sindaco del Comune di
LUMEZZANE

Il sottoscritto, (titolare / Legale rappresentante) della ditta
.....
con sede in Via

DICHIARA

di conoscere il Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio di Lumezzane e la classificazione acustica dell'area nella quale si svolgerà l'attività temporanea in oggetto: classe, con limite di immissione di dB(A) diurni e dB(A) notturni.

di aver adottato le seguenti misure utili alla mitigazione delle immissioni sonore nelle aree circostanti relative alla attività che si svolgerà i... giorn...
dalle ore alle ore

Descrizione delle sorgenti sonore. [eventuale allegato]

.....
.....

Descrizione delle misure di mitigazione adottate : [eventuale allegato]

.....

che il livello sonoro, in termini di LAeq, misurato ad 1 m. dall'abitazione acusticamente più vicina, nella quale sarà cioè possibile registrare i livelli più elevati, non supererà idB(A) come LAeq del periodo soggetto a deroga [ed i dB(A) come LAeq di un periodo non inferiore ad 10']

CHIEDE

che gli sia concessa, dal giorno al giorno, dalle ore alle ore, deroga ai limiti fissati dalla Legge Quadro n.447/95, dai Decreti attuativi della legge 447/95 e dalla Zonizzazione acustica del territorio comunale, fino ai livelli sopra indicati.

Per il Comune:

Vista la domanda presentata da , si rilascia deroga ai limiti acustici di zona, al criterio differenziale e per le componenti tonali ed impulsive.

Non dovranno essere superati i dB(A) espressi come LAeq del periodo soggetto a deroga ed i dB(A) in qualunque periodo di 10' .

I limiti in deroga riguardano il rispetto dei limiti di zona in corrispondenza delle abitazioni acusticamente più vicine al luogo nel quale si svolge l'attività ed all'intera area eventualmente definita dall'Amministrazione. Per quanto riguarda il criterio differenziale, le componenti tonali ed impulsive, la deroga è valida su tutto il territorio comunale.

[Nel caso in cui le immissioni sonore prodotte dall'attività temporanea possano riguardare aree di comuni confinanti, la proposta di deroga viene inviata all'amministrazione interessata chiedendo una risposta entro 15 giorni. In assenza di risposta entro la data assegnata, si provvederà a rilasciare autorizzazione in deroga nei termini indicati.]

8.2 Cantieri edili

Al Sindaco del Comune di
LUMEZZANE

Il sottoscritto, (titolare / Legale rappresentante) della ditta
.....
con sede in Via
responsabile del cantiere edile ubicato in Via
con concessione/autorizzazione edilizia n. del
relativa alla proprietà
con progettista
con direttore lavori

DICHIARA

di conoscere il Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio di Lumezzane e la
classificazione acustica dell'area nella quale si svolgerà l'attività temporanea in
oggetto: classe , con limite di immissione di dB(A) diurni e dB(A)
notturni.

che il cantiere per lavori edili situato in via
sarà attivo dal giorno al giorno
che le lavorazioni si svolgeranno dalle ore alle ore nei
giorni da lunedì a
che le seguenti specifiche lavorazioni si svolgeranno tra il giorno
ed il giorno dalle ore alle ore

Le attrezzature rumorose usate sono le seguenti : (descrizione attrezzature e
livello sonoro prodotto)

.....
.....

Per contenere le immissioni in corrispondenza delle abitazioni sono state adottate
le seguenti misure.

Descrizione delle misure di mitigazione adottate :

.....

che il livello sonoro, in termini di LAeq, misurato ad 1 m. dall'abitazione più vicina,
non supererà idB(A) né come LAeq del periodo soggetto a deroga né
come LAeq riferito a 10'.

di conseguenza

CHIEDE

che gli sia concessa, dal giorno al giorno, dalle ore alle ore, deroga ai limiti fissati dalla Legge Quadro n.447/95, dai Decreti attuativi della L.n.447/95 e dalla Zonizzazione acustica del territorio comunale, fino ai livelli sopra indicati.

8.3 Modello di deroga per attività temporanee e cantieri

IL SINDACO

Visto il D.P.C.M. 01/03/1991;

Vista la Legge 447/95, art. 6 comma 1, lettera h);

Vista la Legge Regionale n. 13/2001, art. 8;

Vista la Zonizzazione acustica Comunale, punto n° 13;

Visto il regolamento comunale;

Vista la domanda depositata in data da ;

Sentito l' Ufficio Tecnico Comunale in merito:

AUTORIZZA

ad eseguire in deroga ai limiti acustici di zona, al criterio differenziale e per le componenti tonali ed impulsive, la seguente attività:

Non dovranno essere superati i dB(A) espressi come LAeq del periodo soggetto a deroga ed i dB(A) in qualunque periodo di 10'.

I limiti in deroga riguardano il rispetto dei limiti di zona in corrispondenza delle abitazioni acusticamente più vicine al luogo nel quale si svolge l'attività ed all'intera area eventualmente definita dall'Amministrazione. Per quanto riguarda il criterio differenziale, le componenti tonali ed impulsive, la deroga è valida su tutto il territorio comunale.

da svolgersi ne... giorn....

esclusivamente dalle ore alle ore

Dalla Residenza Municipale, data